

Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7038 - *Perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div.
N. 7038

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

D E C R E T A :

ARTICOLO 1- Ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 i perimetri dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo sono delimitati come è indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino: Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere, Cesana Torinese, Ulzio, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Salbertand, Exilles, Chiomonte, Giaglione, Gravera, Moncenisio, Novalesa, Venalzio, Mompantero, Susa, Condove, Rubiana, Almese, Meana di Susa, Mattie, Bussoleno, Chianocco, San Giorio, Bruzolo, Villar Focchiardo, San Didero, Sant'Antonino di Susa,

Borgone di Susa, Vaie, Chiusa di San Michele, Caprie, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Caselette e Giaveno.

ARTICOLO 3- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino: Coazze, Giaveno, Trana, Bruino e Piossasco.

ARTICOLO 4- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

A- Provincia di Torino: Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Rorà, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bibiana, Angrogna, Sauze di Cesana, Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte, San Secondo di Pinerolo, Pinerolo e Briccherasio.

B- Provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte.

ARTICOLO 5- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Po ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Barge, Envie, Rifreddo, Gambaasca, Martiniana Po, Revello, Brondello, Pagnò, Saluzzo, Manta, Verzuolo e Piasco.

ARTICOLO 6- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione Generale delle Acque e degli Impianti elettrici, e presso la Sezione di Torino dell' Ufficio idrografico del Po.

Roma, li 14 dicembre 1954